



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 60 DEL 27/10/2020

Oggetto: "Misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID – 19 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica". Disciplina apertura cimitero comunale dal 31 ottobre al 2 novembre 2020. Accesso nel territorio comunale delle attività che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante.

IL SINDACO

- Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 51 del 24 ottobre 2020, recante *“Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid – 19”*
- Preso atto** che ai sensi dell'art. 8 della suddetta Ordinanza, è stato demandato ai Sindaci, in occasione della commorazione dei defunti, nelle giornate dell'1 e 2 novembre 2020 di disciplinare con propri provvedimenti adeguate modalità di accesso ai cimiteri, rispettose delle regole di distanziamento interpersonale e dei divieti di assembramento;
- Visto** l'attuale andamento epidemiologico a livello locale, si rende necessario limitare l'accesso nel territorio comunale, di tutte le attività che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante;
- Accertato** che le misure adottate con la presente Ordinanza non sono in contrasto con le misure statali e regionali di recepimento, così come previsto dall'art. 35 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9;
- Richiamato** l'art. 32, comma 3, della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 in materia d'igiene e sanità;
- Visti** gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- Richiamato** il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, da intendersi qui riportati:

- 1) È disposta l'apertura al pubblico del Cimitero Comunale con accesso contingentato è consentito **da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre 2020, dalle ore 07.30 alle ore 17.30**, con le seguenti prescrizioni:
 - nell'accesso al cimitero, dovrà essere assicurato, da parte dei cittadini, il rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro, dell'uso di mascherina, tanto negli spostamenti all'interno del cimitero quanto nei comportamenti individuali e nei contatti interpersonali;
 - per evitare assembramenti, l'accesso alle cappelle gentilizie concesse alle confraternite e/o associazioni/cooperative è consentito ad una persona per volta o a due persone dello stesso nucleo familiare;
 - è fatto divieto di accedere al cimitero a tutti coloro i quali sono sprovvisti del dispositivo della mascherina;
- 2) per la sola giornata di domenica 1 novembre 2020, tutti i negozi di vendita al dettaglio di piante e fiori possono effettuare l'apertura al pubblico dalle ore 7.30 alle ore 18.00.
- 3) l'accesso giornaliero, nel territorio del Comune di Cerda, di massimo n. 3 attività che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante, previa autorizzazione da richiedere tramite istanza da presentare preventivamente all'ufficio S.U.A.P. .

AVVERTE

- salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall' art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;
- che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell'adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa, con negligenza imprudenza imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all'art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale.

DISPONE CHE

la presente Ordinanza

- sia pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e affissa nei luoghi pubblici;
- venga trasmessa, per gli adempimenti di propria competenza:
 - al Responsabile del 3° Settore;
 - al Comando di Polizia Municipale;
- La trasmissione anche a mezzo PEC:
 - Alla Prefettura di Palermo;

- Al Dipartimento Regionale di protezione civile della Regione Siciliana;
 - all'ASP di Palermo;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Cerda;
- la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 27 ottobre 2020



Il Sindaco
(Salvatore Geraci)